



Forbes
INSIGHTS

a cura di ANDREA DI BARTOLOMEO, SOCIO DI BISCOZZI NOBILI PIAZZA

Che i talenti vengano a noi

In un mondo sempre più globalizzato, anche l'Italia sta mettendo in campo misure e incentivi di carattere tributario per i lavoratori che vorranno trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese

Stante la piena consapevolezza del legislatore italiano sul ruolo fondamentale che la leva fiscale può giocare nel rilanciare la competitività internazionale del sistema Italia, vari interventi di carattere tributario sono stati implementati negli ultimi anni, a dimostrazione della capacità del nostro Paese di navigare tra le sfide di un mondo globalizzato. Nell'ambito di tali interventi rientra quello disciplinato dal Decreto internazionalizzazione, come modificato dal Dl 34/2019, volto ad attrarre dall'estero persone di talento che possono vantare notevoli esperienze di lavoro o di studio, e quindi garantire ricadute positive in termini socio economici e culturali. Tale intervento (cd. 'regime Impatriati') si pone nel solco di analoghe disposizioni fiscali agevolative per gli 'impatriati' introdotte in altri paesi quali Spagna, Francia, Olanda o Portogallo. La misura agevolativa italiana prevede un abbattimento del 70% del reddito di lavoro dipendente (o autonomo o di impresa) da tassare in Italia, per l'anno fiscale in cui la residenza fiscale viene trasferita in Italia e per i quattro successivi; l'abbattimento sale al 90% del reddito ove la residenza venga acquisita in una delle regioni del Sud Italia o nelle Isole. I presupposti applicativi sono che il lavoratore non sia stato residente in Italia nei due anni fiscali precedenti il trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni, e che l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente in Italia. Il beneficio si applica per ulteriori cinque anni, sia pur con l'abbattimento del reddito imponibile che scende al 50%, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno



GETTYIMAGES

una unità abitativa in Italia dopo il trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti (l'abbattimento sale invece al 90% per i lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico). Il regime agevolativo si applica anche ai cittadini Ue o extra Ue (con cui vige una Convenzione contro le doppie imposizioni o altro accordo fiscale) in possesso di laurea e che abbiano svolto continuativamente per almeno 24 mesi attività di lavoro dipendente/autonomo/impresa fuori dall'Italia ovvero attività di studio conseguendo una laurea o una specializzazione post lauream. Beneficiano del regime anche gli sportivi professionisti per i quali l'abbattimento del reddito imponibile è del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% del reddito (destinato al potenziamento dei settori giovanili), motivo per cui molte società sportive in questi anni stanno contrattualizzando gli sportivi - italiani e stranieri - provenienti dall'estero, beneficiando di una

sostanziale riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi di atleti e allenatori. L'Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l'altro, che il regime agevolativo non spetta nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro in Italia in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro (in mancanza della 'discontinuità lavorativa'), mentre esso si applica qualora l'attività svolta in Italia dall'impatriato costituisca una nuova attività lavorativa in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso da quello in essere in Italia prima del distacco, ed egli assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario. L'Agenzia ha confermato che accedono all'agevolazione anche coloro che vengono a svolgere l'attività lavorativa in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero o il cui committente (in caso di lavoro autonomo o impresa) sia straniero.

LEADER IN AZIONE